

Nota informativa n°: 06/2018

Oggetto: *Bonus assunzioni 2018: pubblicate dall'INPS le modalità operative*

Sommario: Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione (Circolare n. 3/2018) per confermare che è ora operativo il Bonus assunzione giovani strutturale previsto dalla legge di Bilancio 2018.

L'Inps ha infatti emanato la Circolare 2 marzo 2018 n.40 con cui rende immediatamente utilizzabile tale Bonus alle condizioni che sintetizziamo di seguito.

Contenuto: _____

1. Tipologia di esonero

Per un periodo massimo di 36 mesi esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore, esclusi premi e contributi Inail, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua.

Tale esonero arriva al 100% fermi il limite massimo di importo di 3.000 euro annui e il requisito anagrafico, per i datori privati che assumono, con contratto subordinato a tempo indeterminato entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio giovani che hanno svolto il periodo di alternanza scuola lavoro presso la propria azienda.

2. Requisiti del lavoratore (tutti necessari):

- Anagrafici: soggetti che per il 2018 non abbiano compiuto il 35° anno di età (quindi, fino a un massimo di 34 anni e 364 giorni al momento dell'assunzione), e dal 2019, 30 anni non compiuti (ossia non più di 29 anni e 364 giorni);
- Precedenti rapporti di lavoro: soggetti che non abbiano mai avuto prima del 1 gennaio 2018 rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore. Sono esclusi da tale regola i soli eventuali periodi di apprendistato presso altro datore e non proseguiti a tempo indeterminato.

3. Requisiti del datore di lavoro (tutti necessari):

- L'esonero non spetta ai datori che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, hanno proceduto a licenziamenti individuali o collettivi, nella stessa unità produttiva;
- L'esonero non spetta per il datore che licenzia entro 6 mesi il lavoratore assunto o un altro impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica di quello assunto con l'esonero;
- L'esonero non spetta se il datore non è in regola con i versamenti contributivi, l'applicazione del contratto collettivo, gli adempimenti relativi alla sicurezza, il diritto di precedenza o sia in periodo di crisi con sospensione del lavoro.

4. Tipologia di assunzioni - trasformazioni che danno diritto ad esonero:

- Assunzione a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, che riguardino operai, impiegati e quadri);
- Trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato successivi al 31 dicembre 2017 fermo il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione (35 anni non compiuti fino al 31 dicembre 2018; 30 anni non compiuti a partire dal 1° gennaio 2019);
- Trasformazione di un contratto di apprendistato.

In caso di prosecuzione a tempo indeterminato, dopo il 31 dicembre 2017, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal 13° mese successivo alla data di trasformazione.

5. Tipologia di assunzioni escluse dall'esonero:

Non danno diritto all'esonero le seguenti assunzioni:

- a) contratto di apprendistato (di qualunque tipologia);
- b) contratto di lavoro domestico;
- c) prestazioni di lavoro occasionali, a prescindere dal fatto che si tratti di Contratto di Prestazione Occasionale vero e proprio o del cd. Libretto Famiglia;
- d) contratto di lavoro intermittente o a chiamata, anche se stipulato a tempo indeterminato.

6. Utilizzo bonus residuo da altro rapporto:

Nel caso in cui sia assunto un lavoratore che abbia già fruito parte del Bonus per un tempo inferiore a 36 mesi, potrà permettere la prosecuzione dell'esonero al nuovo datore di lavoro.

Il giovane solo per il fatto di essere stato assunto una volta con il predetto beneficio, potrà, se l'incentivo non ha coperto i 36 mesi, consentire ad altri datori di lavoro (e pertanto in altre assunzioni) la prosecuzione nell'agevolazione, fino ad esaurimento, anche ove ampiamente superata l'età limite quale condizione del beneficio ex lege.

7. Cumulabilità con altri benefici:

L'esonero non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica e contributiva ad eccezione di:

- a) l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili;
- b) l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl;
- c) l'incentivo "Occupazione NEET" Garanzia Giovani.

8. Verifica dei requisiti del lavoratore

L'INPS rende possibile tramite una procedura telematica la verifica dei requisiti del lavoratore in particolare verificando l'assenza di precedenti contratti a tempo indeterminato.

Tale verifica sarà svolta dallo Studio su richiesta del datore.

Considerata la complessità della normativa descritta pertanto, al fine di verificare con massima certezza la possibile erogazione del Bonus, sia in caso di assunzione che di trasformazione lo Studio seguirà la seguente procedura:

1. verifica tramite codice fiscale del lavoratore da assumere o trasformare della situazione rapporti di lavoro precedenti a tempo indeterminato con procedura INPS;

2. autocertificazione da firmare da parte del lavoratore di assenza di rapporti di lavoro precedenti;
3. autocertificazione da firmare da parte del datore di lavoro del rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Domenico Verducci
Consulente del Lavoro
Responsabile Area Lavoro